

Le Authority

di Filippo Lavafila

Un'**autorità garante** è un organo creato per vigilare sullo svolgimento di attività economiche di interesse generale. Ha in genere lo scopo di salvaguardare cittadini e imprese da situazioni che li vedono in posizione di debolezza rispetto agli operatori che producono ed erogano i beni o i servizi. Può essere dotata di capacità sanzionatoria.

Le Authority in Italia sono:

- Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (vigilanza sulla applicazione delle norme fiscali delle Onlus e sull'attività di raccolta fondi);
- Agenzia per l'Italia digitale (pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi negli uffici pubblici);
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (vigilanza sulle intese restrittive della concorrenza e sugli abusi di posizione dominante);
- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
- Autorità garanti del contribuente per il fisco e la burocrazia
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- Autorità per energia elettrica e gas;
- Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Commissione di vigilanza Fondi pensione;
- Commissione nazionale per le società e la Borsa CONSOB;
- Garante per la protezione dei dati personali.

Quest'ultima autorità ha emesso una serie di provvedimenti a carattere tipicamente normativo come nel caso della video sorveglianza.

Leggendo i provvedimenti però nascono dei dubbi. L'articolo di legge citato nei provvedimenti è l'articolo 154 del codice della privacy. Il

Garante, più precisamente, prescrive queste misure ai sensi dell'articolo 154, lettera c. La domanda allora è: questo articolo di legge consente al Garante di emettere provvedimenti normativi? Il Garante ha il potere di emettere provvedimenti normativi, anche se non normativa primaria?

La norma affida al Garante dei compiti, non dei poteri. Significa che il Garante ha delle incombenze da esplicitare, non poteri da esercitare (se non nei sensi e modi previsti dalla norma stessa). Ora, mi pare che ci sia una considerazione di fondo: l'articolo 143 del codice presuppone una situazione specifica che riguarda un singolo titolare. Tizio segnala al Garante che Caio sta violando la legge. In quel caso, quindi, il Garante effettua la sua istruttoria e prescrive a Caio di cessare o meno un certo comportamento. Il provvedimento, quindi, ha valore soggettivo e specifico in quanto diretto nei confronti del reclamato, non nei confronti della collettività. L'articolo 154 primo comma ricorda appunto che il Garante ha questo compito: emettere, nei confronti dei singoli titolari contro cui siano presentati dei reclami, i provvedimenti necessari per adeguare i trattamenti oggetto dei reclami stessi. Il combinato disposto di questi due articoli, quindi, non sembra affidare al Garante il potere di emettere provvedimenti aventi efficacia "erga omnes", proprio perché essi sono emessi ai sensi dell'articolo 143. I provvedimenti normativi del Garante sono innumerevoli. Il nostro legislatore in materia di privacy ha fatto poco e male (salvo riempirsi la bocca della parola privacy quando fa comodo). Forse per questo il Garante ha trovato questo spazio, che si è affrettato a riempire. Ma, se non ricordo male, per operare in questo modo dovrebbe esserci una precisa disposizione di legge che dia questo potere (non compito); ovvero ci vorrebbe una espressa delega legislativa.

Un altro dubbio sui poteri del garante trova conferma sulla questione del "redditometro". L'Agenzia delle Entrate ha chiesto un parere al garante della privacy sul redditometro. In seguito all'esame del Garante è stato stabilito che:

1. il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi, senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media ISTAT;
2. in secondo luogo, i dati delle spese medie ISTAT non potranno essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti per le quali il fisco non ha evidenze certe. I dati riferibili allo standard di consumo medio familiare non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.

A questo punto mi chiedo: che cosa c'entra il metodo di calcolo del reddito con la protezione dei dati personali?